



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



RIFORMA DELLE PROFESSIONI



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DPR 328 DEL 5 GIUGNO 2001

**Riforma degli accessi alla
professione per adeguamento alla
riforma del sistema universitario**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DPR 169 DEL 8 LUGLIO 2005

Riforma del sistema elettorale delle professioni regolamentate



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



**DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 (IN GAZZETTA
UFFICIALE- SERIE GENERALE - N. 153 DEL 4 LUGLIO 2006),
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4 AGOSTO
2006, N. 248.**

Cosiddetta Legge Bersani:

- Abrogazione dei minimi tariffari ed introduzione di standard di qualità;
- Abrogazione del divieto di pubblicità anche relativa alle specializzazioni professionali;
- Abrogazione del divieto di costituire società di persone tra professionisti e/o associazioni professionali anche multidisciplinari;
- Adeguamento dei codici deontologici;



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

D.LGS 206 DEL 9 NOVEMBRE 2007

Attuazione della Direttiva Qualifiche:

- Disciplina l'accesso ai professionisti comunitari;**
- Introduce l'esercizio della professione in libertà di stabilimento;**
- Introduce le misure compensative nel caso di disformità dei livelli di formazione.**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

D.LGS 59 DEL 26 MARZO 2010

Adeguamento alla Direttiva servizi (direttiva Bolkestein) :

- Adeguamento degli ordinamenti agli accessi attraverso il silenzio assenso;**
- Sistema IMI di riferimento e di allerta europeo;**
- Accesso alle società di professionisti;**
- Sportello unico**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

**DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA [LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.](#)**

Il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (Manovra di agosto)

Gli ordinamenti professionali devono rispondere ai principi di:

- Libertà di accesso alle professioni senza limitazioni di numero o di natura territoriale;**
- Obbligatorietà dei percorsi di formazione continua permanente;**
- Corresponsione del compenso per i tirocinanti;**
- Necessità di pattuizione scritta del compenso del professionista;**
- Obbligo di polizza di responsabilità civile per il professionista;**
- Separazione degli organi disciplinari da quelli amministrativi dell'Ordine;**
- Libertà assoluta di pubblicità professionale (anche di tipo comparativo).**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (cd maxiemendamento di stabilità)

- Possibilità costituzione di società di qualsiasi tipo (e non solo di società di persone) per l'esercizio di attività professionali **ovvero ammettendo i soci di capitale anche in forma maggioritaria (parte poi modificata)**
- Le società di professionisti saranno iscritte agli albi professionali e soggiaceranno ai codici deontologici
- Un DPR regolerà i principi del DL 138/2011 entro agosto abrogando le parti degli ordinamenti in contrasto



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni)

- Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di professionisti**
- Abrogazione completa delle tariffe professionali**
- Il Ministero della giustizia entro 120 giorni definirà i parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle professionali.**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012 , n. 140 cosiddetto DECRETO PARAMETRI

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso al professionista, **in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, applica i parametri indicati dal decreto.**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Disciplina i principi della Legge 148 rimandando la trattazione spicciola della materia a Regolamenti emessi dagli stessi ordini che dovranno avere parere vincolante del Ministero della Giustizia e che definiranno le norme di funzionamento di:

- Consigli di disciplina**
- Albo unico nazionale**
- Formazione continua permanente**
- RC professionale**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Giancarlo Quaglia
Consigliere

GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DOVERI DELL'ISCRITTO PRIMA DELLA RIFORMA

Limitati a:

- Segreto professionale (art. 4 Ordinamento)
- Versamento Contributo annuale Ordine (art 34)
- Comunicazione stato giuridico professionale (art 33)
- Comunicazione variazione di residenza (art 33)
- Osservanza codice deontologico (art. 37)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Dopo La RIFORMA anche:

- **obbligo PEC** posta elettronica certificata
- **obbligo Polizza RC**
- **obbligo Formazione permanente**
- **obbligo definizione preventiva e pattuizione del compenso**

Nonché

- **Possibilità di costituire società di professionisti**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Pec Posta elettronica certificata

comma 7 dell'art. 16 del **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n. 185** recante **Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale** e convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 :

“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 7-bis introdotto dall'articolo 25, comma 4, legge n. 183 del 2011 prevede anche che:

“L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, **costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.**”



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGO POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

art.3 DL 13 agosto 2011 n. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. **Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 **costituisce illecito disciplinare.**

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, **l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGO FORMAZIONE PERMANENTE

art.3 DL 13 agosto 2011 n. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Art. 7 Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente **costituisce illecito disciplinare**.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, **previo parere favorevole del ministro**

vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei

soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto** al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

MISURA DEL COMPENSO

- Deve essere resa nota al cliente
- Adeguate all'importanza dell'opera
- Pattuita (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO RAPPORTI CON IL CLIENTE

- deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale
- anteporre gli interessi del cliente a quelli personali
- non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale
- non deve proseguire l'incarico se subentrano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
- dovere di informare il cliente

PREVENTIVO DI MASSIMA = CONTRATTO

Deve evidenziare:

- Contenuto incarico**
- Caratteristiche del lavoro**
- Competenze necessarie**
- Complessità**
- Costo complessivo**



CODICE CIVILE

Art. 1176. - *Diligenza nell'adempimento*

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGAZIONE DI MEZZI O OBBLIGAZIONE DI RISULTATO ?



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGAZIONE DI MEZZI (soddisfazione dell'interesse strumentale)

Il debitore (professionista) si impegna a svolgere una attività diligente in vista di un risultato utile per il creditore dell'obbligazione (cliente).

In caso di contenzioso l'onere della prova dell'inadempimento viene posto a carico del creditore (elemento soggettivo)



OBBLIGAZIONE DI RISULTATO (soddisfazione dell'interesse finale)

Il debitore (professionista) deve raggiungere un risultato utile per il creditore dell'obbligazione (cliente).

In caso di contenzioso l'onere della prova dell'adempimento viene posto a carico del debitore.

Essendo la mancanza di risultato utile un elemento oggettivo deve essere dimostrata la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo per cause non imputabili al professionista.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

La distinzione non ha alcuna base
normativa

L' orientamento dei giudici va a sostituire
sempre più alle istanze di tutela della
posizione del professionista debitore quelle
di tutela del cliente creditore



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE CIVILE

Art. 1218. – *responsabilità del debitore*

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [[1176](#), [1181](#)] è tenuto al [risarcimento del danno](#), se non prova che l'[inadempimento](#) o il ritardo è stato determinato da [impossibilità](#) della prestazione derivante da causa [a lui non imputabile](#)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MISURA DEL COMPENSO

- Deve essere resa nota al cliente (art 9 DL 1/2012)
- Adeguata all'importanza dell'opera (art. 2233 CC)
- Pattuita (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi) (art 9 DL 1/2012)

SCHEMA DI PREVENTIVO DI MASSIMA

Approvato con delibera Conaf n. 215 nella seduta del 4 ottobre 2012.

Il documento si compone di quattro parti:

- 1) schema di preventivo di massima e proposta di incarico professionale;
- 2) elenco delle prestazioni professionali (All. A)
- 3) scheda prestazionale (All. B)
- 4) elenco delle competenze professionali (All. C)



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

Art. 633.

(Condizioni di ammissibilità)

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) **se del diritto fatto valere si dà prova scritta;**
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

Art. 636.

(Parcella delle spese e prestazioni)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni)

- Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di professionisti
- Abrogazione completa delle tariffe professionali
- Il Ministero della giustizia entro 120 giorni definirà i parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle professionali.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012 , n. 140 cosiddetto DECRETO PARAMETRI

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso al professionista, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, applica i parametri indicati dal decreto.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

GARE PER OPERE PUBBLICHE art 9 DL 1/2012

(modificato da art 5 DL 22 giugno 2012 n. 83)

*Ai fini della determinazione dei **corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici** dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **si applicano i parametri** individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. **I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto***



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

(GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2013



Caratteristiche dei parametri

Il compenso è stabilito in base a:

- a) Costo economico dell'opera: **V**
- b) Parametro base (correlato a V) : **P**
- c) Complessità della prestazione: **G**
- d) Specificità della prestazione : **Q**



Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata



TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE						AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA	
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC			
DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ	a.i) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ'	QaI.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,09	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.ii) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,04	0,005	
		QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,09	0,009	
		QaII.03	Analitiche	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,16	0,016	
	a.iii) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive								0,02	0,0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali								0,015	,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)								0,025	0,030
		QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali								0,01	0,0001
		QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto								0,05	0,001
	a.iv) CONSULENZE E CURATELE	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali								0,005	0,0001
		QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica – atto fitoiatrico								0,006	0,0012
		QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche								0,03	0,0015
		QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari								0,15	
QaIV.5		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA								0,06	0,07	
QaIV.6		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni								0,04		
QaIV.7		Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.								0,035		
QaIV.8		Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.								0,040		
a.v) PIANI ECONOMICI	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,14	0,0015	
	QaV.2	Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica								0,024		
	QaV.3	Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.								0,1		

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

LE NOVITA'

- Fine lacuna normativa (abrogazione tariffe professionali, art. 9 del DL n. 1/2012 - DL Liberalizzazioni)
- Fine indeterminatezza e confusione dei ruoli professionali (prestazioni professionali nel campo ambientale, rurale, agronomico, forestale e paesaggistico)
- Nuove categorie di prestazioni tipiche della professione del dottore agronomo e del dottore forestale (ampliamento del concetto di “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”)
- Nuove categorie di lavori (vecchio tariffario DM 14 maggio 1991 n 232) - miglioramento nella loro definizione secondo l'evoluzione della normativa tecnica di settore



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CARATTERISTICHE SALIENTI DM 143 RISPETTO A DM 140

- Mantiene modalità calcolo ($CP=V \times G \times Q \times P$)**
- Ambito di applicazione (solo opere pubbliche)**
- Limitato ai Professionisti tecnici (no avvocati e commercialisti)**
- Prevede quantificazione spese accessorie**
- Definizione di compensi orari a vacanza**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO (CP)

- il Valore dell'opera da realizzare o realizzata (**V**);
- il parametro base variabile (**P**)
- il grado di complessità delle prestazioni, calcolato in base a un parametro di complessità oggettiva adattabile alla situazione specifica di contesto delle singole prestazioni (**G**);
- le prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell'incarico e la loro incidenza specifica ai fini della realizzazione dell'opera (**Q**);
- l'ammontare degli oneri e delle spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni (**S**)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

VALORE DELL'OPERA

- sulla base del suo attendibile preventivo;
- sulla base del suo consuntivo lordo, nel caso di opere e lavori già eseguiti;
- nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale: sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato;
- nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo: sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV (Produzione Lorda Vendibile) aziendale nel caso della categoria G



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilità;
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- **Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste;**
- **Territorio e Urbanistica.**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

TAVOLA Z-1 parametro del grado di complessità G
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE

- P01 - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio.
Opere di configurazione di assetto paesaggistico
- P02 - Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

TAVOLA Z-1 parametro del grado di complessità G
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE

- P03 - Interventi recupero, riqualificazione ambientale
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.
- P04 - Interventi di sfruttamento di cave e torbiere
Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

TAVOLA Z-1 parametro del grado di complessità G
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE

- P05 - Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali.
Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali.
Meccanizzazione forestale
- P06 - Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare
Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

TAVOLA Z-1 parametro del grado di complessità G
TERRITORIO E URBANISTICA

- U01 - Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentare
Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici.
Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143**

**TAVOLA Z-1 parametro del grado di complessità G
TERRITORIO E URBANISTICA**

- U02 - Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica
Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico.
- U03 - Pianificazione
Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

**TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
fase prestazionale
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

- Q.a.0.03 - Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale
- Q.a.0.04 - Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici
- Q.a.0.05 - Programmazione economica, territoriale, locale e rurale
- Q.a.0.06 - Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

**TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
fase prestazionale
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE**

- a.I) STUDI DI FATTIBILITA'
- a.II) STIME E VALUTAZIONI
- a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI
- ✓ QaIII.01 - Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive
- ✓ QaIII.02 - Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

**TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
fase prestazionale
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE**

- ✓ QaIII.03 - Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)
- a.IV) PIANI ECONOMICI
 - ✓ QaIV.01 - Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143**

**TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
fase prestazionale
PROGETTAZIONE – b.I PRELIMINARE**

- Qbl.17 - Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010)
- Qbl.18 - Piano di monitoraggio ambientale (art.164, D.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143**

**TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
fase prestazionale
PROGETTAZIONE – b.II DEFINITIVA**

- QbII.19 - Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004)
- QbII.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), D.P.R. 207/2010)
- QbII.25 - Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

**TAVOLA Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza”
fase prestazionale
e.I MONITORAGGI**

- Qel.01 - Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
- Qel.02 - Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

ELEMENTI COMPLEMENTARI

- **CODICE DEONTOLOGICO (D.C. n.185 del 13 giugno 2013)**
Caratterizzazione dei principi etici e comportamentali su cui si fonda la professione di dottore agronomo e di dottore forestale, il cui esercizio riservato è di interesse pubblico per l'intera collettività nazionale ed europea



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale
con Delibera n.185 del 13 giugno 2013**

- Evidenzia la funzione sociale della professione
- pone i principi nel quadro costituzionale
- mette la LEGALITA' tra i doveri del professionista
- Recepisce i comportamenti imposti dalla Riforma la cui inosservanza comporta violazione deontologica ex Lege
- Recepisce le società tra i soggetti all'obbligo definendo i comportamenti sanzionabili
- Estende la vigilanza a tutti gli iscritti



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

**RICHIAMO AL QUADRO COSTITUZIONALE PER
SALUTE, PAESAGGIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

ART. 5 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE

1. La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 4 - principi

- concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
- perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle migliori tecniche disponibili;
- promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;
- garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale;



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 4 - principi

- garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
- promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
- qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
- promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
- promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO **rapporti con il cliente**

- deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale
- anteporre gli interessi del cliente a quelli personali
- non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale
- non deve proseguire l'incarico se subentrano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
- dovere di informare il cliente



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

- Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto** al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso **la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi
- SCHEMA DI PREVENTIVO DI MASSIMA
Approvato con delibera Conaf n. 215 nella seduta del 4 ottobre 2012. -
Pubblicato Circolare n. 48-2012



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

DM 20 luglio 2012 , n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.

- Art 1. – comma 6

L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **costituisce elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

PROSSIME AZIONI CONAF

- Linee guida per l'applicazione dei nuovi parametri (art. 2 L. 3-1976)
- Software calcolo
- Standard prestazionali

Grazie dell'attenzione